

di sperare & unificazioni, nella misura fissata del 10%, della maggiorazione sulla retribuzione oraria effettiva, con & diminuzione degli scaglioni di aumento previsti dall'art. 21 del contratto collettivo di lavoro 11 giugno 1948 - (20% sulle prime & 14%; 15% sulle successive & 3=).

Peraltro, le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori non hanno inteso aderire ad un accordo che stabilisse tale unificazione, per cui si è ritenuto di non insistere in tal senso, tenuto conto della trascurabile entità dell'aumento derivante dal mantenimento di detti scaglioni.

D'altra parte, sotto un profilo di opportunità sindacale si è considerato che la definizione transattiva della Terza, comportando automaticamente & inefficacia della "dichiarazione delle parti", allegata al & Accordo 23 aprile 1948 ed il conseguente ripristino del sistema di computo di cui all'art. 21 del Contratto